

vembre successivo, n. 3331, e del 14 dicembre stesso anno, n. 3384;

Visto l'altro Nostro decreto del 17 agosto 1873;

Vista la legge del 7 luglio 1876, n. 3212;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico per il personale dell'Amministrazione centrale del fondo per il culto è provvisoriamente stabilito in conformità della unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Art. 2. Dal 1° gennaio 1877 per tutti indistintamente gli attuali impiegati facienti parte di detta Amministrazione si adatteranno le denominazioni e gli stipendi indicati dall'organico sopraddetto.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che per eccedenza di numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici, rientreranno man mano si verificheranno delle vacanze. Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi sulla parte straordinaria del bilancio.

Art. 4. Agli impiegati dell'Amministrazione centrale del fondo per il culto provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento dello stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 5. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura anzidetta a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto.

L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Durante il tempo in cui gli ispettori provinciali presteranno servizio presso gli uffici provinciali sarà loro corrisposta una indennità individuale di soggiorno ragguagliata ad annue lire 500, oltre il rimborso delle spese di viaggio. Cesserà tale corrisponsione nel periodo in cui detti ispettori fossero destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.

La spesa di cui nel presente articolo sarà prelevata dal capitolo 2°, articolo unico « Spese per il servizio esterno » del bilancio del fondo per il culto.

Art. 8. È autorizzata provvisoriamente la spesa annua di lire 43,200 per assegni a diurnisti straordinari richiesti per esigenze eccezionali di servizio. Questa spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio.

Art. 9. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 sarà allegato il presente ruolo organico per quelle aggiunte e variazioni che fossero opportune in relazione alle leggi di approvazione dei bilanci dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

TABELLA del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale del fondo per il culto.

		Stipendio individuale	Annuo per classe
<i>Prima categoria.</i>			
1	Direttore generale a . . . . .	L. 9,000	9,000
1	Ispettore generale a . . . . .	> 7,000	7,000
3	Capi di divisione a . . . . .	> 6,000	18,000
1	Ispettore centrale a . . . . .	> 5,500	5,500
4	Capi sezione di 1ª classe a . . . . .	> 4,500	18,000
4	Capi sezione di 2ª classe a . . . . .	> 4,000	16,000
6	Segretari di 1ª classe a . . . . .	> 3,500	21,000
4	Segretari di 2ª classe a . . . . .	> 3,000	12,000
4	Ispettori di 1ª classe a . . . . .	> 3,000	12,000
4	Ispettori di 2ª classe a . . . . .	> 2,500	10,000
4	Ispettori di 3ª classe a . . . . .	> 2,000	8,000
3	Vicesegretari di 1ª classe a . . . . .	> 2,500	7,500
3	Vicesegretari di 2ª classe a . . . . .	> 2,000	6,000
3	Vicesegretari di 3ª classe a . . . . .	> 1,500	4,500
<i>Seconda categoria.</i>			
1	Capo di divisione di ragioneria a . . . . .	L. 6,000	6,000
1	Capo di sezione di ragioneria a . . . . .	> 4,000	4,000
8	Segretari di ragioneria di 1ª classe a . . . . .	> 3,500	28,000
6	Segretari di ragioneria di 2ª classe a . . . . .	> 3,000	18,000
7	Vicesegretari di ragioneria di 1ª cl. a . . . . .	> 2,500	17,500
7	Vicesegretari di ragioneria di 2ª cl. a . . . . .	> 2,000	14,000
8	Vicesegretari di ragioneria di 3ª cl. a . . . . .	> 1,500	12,000
1	Cassiere centrale economo a . . . . .	> 5,000	5,000
1	Controllore a . . . . .	> 2,000	2,000
<i>Terza categoria.</i>			
1	Archivista capo a . . . . .	L. 3,500	3,500
2	Archivisti di 1ª classe a . . . . .	> 3,000	6,000
2	Archivisti di 2ª classe a . . . . .	> 2,500	5,000
2	Archivisti di 3ª classe a . . . . .	> 2,000	4,000
4	Ufficiali d'ordine di 1ª classe a . . . . .	> 1,700	6,800
8	Ufficiali d'ordine di 2ª classe a . . . . .	> 1,400	11,200
<i>Personale di servizio.</i>			
1	Capo uscieri a . . . . .	L. 1,400	1,400
2	Uscieri a . . . . .	> 1,200	2,400
2	Uscieri a . . . . .	> 1,000	2,000
5	Inservienti a . . . . .	> 900	4,500

114

Totale . . . . L. 307,800

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

MANCINI.

Il Num. MDXXIV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II:

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 18 e 20 gennaio 1877 del comune di Scandiano;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Scandiano, veduto d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei